

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) STELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Parte ricorrente, debitore principale di due rapporti di finanziamento conclusi con l'intermediario convenuto, lamenta la mancata rettifica e il mancato aggiornamento di una segnalazione nella banca dati CRIF (EURISC) in ragione del regolare pagamento di un piano di rientro stipulato con lo stesso creditore ed ancora in corso; chiede anche il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito, quantificato in € 6.000,00. Afferma, in particolare, di aver sottoscritto, in data 26 aprile 2023, un piano di rientro per due contratti di finanziamento precedenti non rispettati, che prevedeva il pagamento di 180 rate mensile per l'importo di € 210,00 ciascuna; nonostante il regolare adempimento di tale accordo, l'intermediario resistente non ha provveduto all'aggiornamento delle segnalazioni a sofferenza nei SIC, affermando che la loro cancellazione avverrà solo all'estinzione integrale del debito residuo. Al contrario, dalle visure CRIF del 09/11/2025 risulta che le posizioni relative ai prestiti richiamati sono rimaste aggiornate solo fino al 31/03/2023, presentando un importo residuo pari a zero e permanendo la segnalazione di sofferenza e di credito ceduto; sostiene che l'intermediario ha violato l'obbligo di aggiornamento periodico e corretto dei dati nei SIC previsto dall'art. 4 del Codice di

Condotta in quanto non ha trasmesso gli aggiornamenti mensili successivi alla stipula del piano di rientro e alla cessione del credito;

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, contesta le istanze avversarie e ne chiede il rigetto; afferma di aver offerto riscontro negativo alle richieste del ricorrente, rappresentandogli la sussistenza dei presupposti per le segnalazioni negative contestate; come riportato nel relativo contratto, infatti, il piano di rientro non costituisce una novazione del debito originario, inteso come sostituzione del contratto, ma solo un istituto che permette al creditore di poter recuperare l'importo relativo al finanziamento concesso; pertanto, pur considerando che i pagamenti del piano di rientro sono regolari, non possono essere considerati come "regolarizzazione dei pagamenti" e, di conseguenza, rendono legittime le segnalazioni precedute dalla corretta comunicazione inviata ai SIC; dall'accordo di rientro non risulta l'impegno dell'intermediario a rettificare le segnalazioni in contestazione; la cancellazione delle iscrizioni negative avverrà in automatico allo scadere dei tempi previsti dalla normativa di riferimento, pari a 24 mesi; il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 gennaio 2021 prevede la permanenza della segnalazione negativa per 24 mesi dalla regolarizzazione del pagamento, anche in tal caso da intendersi come versamento in un'unica soluzione dell'importo concordato o pagamento dell'ultima rata nell'ipotesi di piano rateale.

DIRITTO

Parte ricorrente, debitore principale di un contratto di prestito personale contraddistinto con il n. ***260 sottoscritto il 15/10/2020 e un di un contratto di prestito finalizzato contraddistinto con il n. *** 656 sottoscritto il 15/06/2021, lamenta l'illegittimità di una segnalazione negativa nella banca dati CRIF (EURISC); contesta, in particolare, la mancata rettifica e il mancato aggiornamento da parte dell'intermediario resistente per non aver provveduto ad aggiornare le segnalazioni in riferimento ai periodi successivi all'avvenuta stipula del predetto accordo, regolarmente eseguito.

Dalle visure prodotte in atti, risultano dati aggiornati al 31/03/2023.

Per il per contratto n.***260, ceduto in bonis nel dicembre 2021, risultano segnalazioni a nome della parte ricorrente di tipo negativo a far data dal dicembre 2022 (ritardo nel pagamento di due rate). A fronte del progressivo incremento dei ritardi segnalati nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (per i quali risultano altresì tentativi di escussione), il rapporto risulta poi passato a sofferenza nel marzo 2023, mese di ultima rilevazione.

Per il contratto n.***656, ceduto in bonis nel maggio 2022, risultano segnalazioni a nome della parte ricorrente di tipo negativo a far data dal dicembre 2022 (ritardo nel pagamento di due rate). A fronte del progressivo incremento dei ritardi segnalati nei mesi di gennaio e febbraio 2023 (per i quali risultano altresì tentativi di escussione), il rapporto risulta poi passato a sofferenza nel marzo 2023, mese di ultima rilevazione.

Entrambe le parti producono evidenza del piano di rientro con effetti cambiari stipulato in data 26/04/2023, a mezzo del quale il cliente si è impegnato al versamento di 180 rate mensili a partire dal 28/07/2023. Tra le stesse risultano pacifiche le circostanze relative al regolare pagamento delle suddette rate e alla natura non novativa dell'accordo.

Parte ricorrente domanda, per un verso, la cancellazione delle segnalazioni esistenti, per altro verso l'aggiornamento delle segnalazioni che, nelle visure in atti, sono "ferme" al marzo 2023, data di passaggio a sofferenza/decadenza dal beneficio del termine.

In particolare, la parte ricorrente richiede espressamente di aggiornare le informazioni segnalando lo status “U” – rientro in bonis. Tale voce “U – rientro in bonis” assume (nella legenda relativa ai dati CRIF) il significato di: “Risanamento della posizione. L'istituto di credito che aveva segnalato una sofferenza comunica l'adempimento totale o parziale dei pagamenti relativi al finanziamento. Tale stato può essere inserito anche come aggiornamento di un credito ceduto, quando il debitore dimostra di avere adempiuto al pagamento presso società di recupero crediti”.

L'analisi della questione va articolata secondo i seguenti momenti:

- il piano di rientro del 28/04/2023 viene stipulato successivamente all'ultimo mese di rilevazione delle visure in atti, marzo 2023, in cui è segnalata la sofferenza per entrambi i rapporti sopra indicati;
- lo stesso piano è in corso di regolare ammortamento;
- per costante orientamento dei Collegi ABF il ripianamento del debito, anche integrale, non è idoneo a determinare la cancellazione delle segnalazioni precedenti prima che siano decorsi i termini di permanenza delle stesse, così come previsti dall'allegato 2 al nuovo Codice di condotta;
- il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 gennaio 2021 prevede la permanenza della segnalazione negativa per 24 mesi dalla regolarizzazione del pagamento, da intendersi come versamento in un'unica soluzione dell'importo concordato o come pagamento dell'ultima rata nell'ipotesi di piano rateale;
- l'esistenza di un piano di rientro in corso di ammortamento non comporta, dunque, la “regolarizzazione” della posizione originaria, ai sensi del comma 2 dell'Allegato 2 al Codice di condotta;
- nelle more dell'integrale pagamento del piano di rientro, il successivo comma 5 del richiamato Allegato 2 al Codice di condotta stabilisce che “Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel SIC non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a sessanta mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto”.

Alla luce delle disposizioni richiamate e del costante orientamento dei Collegi territoriali, il Collegio ritiene di non accogliere le richieste di parte ricorrente, stante il legittimo comportamento da parte dell'intermediario resistente, conforme alle dette disposizioni. La richiesta di riconoscimento del risarcimento del danno subito segue, conseguentemente, la medesima sorte del rigetto delle richieste principali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE f.f.